



Decreto Rep. 2585/2016 Prot. n. 332929
Anno 2012 Tit. I Cl. 3 Fasc. 1

OGGETTO *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - emanazione*

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. rep. n. 201/2012 e successive modifiche;

Viste le delibere del Senato Accademico, rep. n. 147 dell'11 ottobre 2016 e del Consiglio di Amministrazione, rep. n. 423 del 27 settembre 2016;

Considerato che la disciplina del Regolamento in emanazione fa riferimento alle procedure bandite ai sensi degli artt. 18 e 24 - commi 5 e 6, della predetta Legge 240/2010;

Ritenuto opportuno allineare la denominazione del nuovo Regolamento al contenuto stesso

DECRETA

- art. 1. di emanare il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, come da delibere del Senato Accademico, rep. n. 147 dell'11 ottobre 2016 e del Consiglio di Amministrazione, rep. n. 423 del 27 settembre 2016;
- art. 2. di abrogare, con effetto dalla data di emanazione del presente decreto, il *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*;
- art. 3. di stabilire che il Regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto;
- art. 4. di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate ed il Servizio concorsi e carriere personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 25/10/2016

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

La Dirigente
Dott.ssa Gioia Grigolin

La Responsabile del procedimento amministrativo
– ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod.
Caterina Rea

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Padova, disciplina i criteri e le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

ART. 2 – COPERTURA FINANZIARIA

1. L'Università procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) della Legge 240/2010.
2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti di professore di ruolo da ricoprire.

ART. 3 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

1. La richiesta di copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) le modalità di copertura del posto nonché le motivazioni relative alla scelta:
 1. chiamata diretta o di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
 2. chiamata all'esito della procedura selettiva dell'articolo 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 3. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 5, per i ricercatori a tempo determinato;
 4. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 6, per i professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Padova, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa Legge;
 - c) la copertura finanziaria del posto di professore per il quale è indetta la procedura;
 - d) la fonte del finanziamento del posto qualora gravi su apposita convenzione da stipularsi con soggetti pubblici o privati;
 - e) il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

- f) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;
 - g) per le procedure di cui al comma 2, lettere b3) e b4) del presente articolo, le eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà valutato il profilo scientifico del candidato;
 - h) la sede di servizio;
 - i) per le procedure di cui al comma 2, lettera b2) del presente articolo:
 - 1. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12, secondo le disposizioni vigenti;
 - 2. la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento;
 - 3. le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato, ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
 - j) per le procedure selettive per professore di seconda fascia l'eventuale svolgimento di una prova di didattica in forma orale.
3. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o privati, la convenzione prevista al precedente comma 2, lettera d) dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, lettera b2) o di adozione della delibera di chiamata nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, lettere b1), b3) e b4).

TITOLO I – CHIAMATA DIRETTA O DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 230/2005

ART. 4 – PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA O DI CHIARA FAMA DI PROFESSORI

1. Il Consiglio di Dipartimento può, successivamente alla delibera di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, procedere alla chiamata diretta di professori di prima e seconda fascia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.
2. La deliberazione di chiamata diretta deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.
3. Il Consiglio di Dipartimento può, successivamente alla delibera di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, deliberare la chiamata di chiara fama di professori di prima fascia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005 e del D.M. 25 luglio 1997, integrato dal D.M. 2 agosto 1999.
4. La deliberazione di chiamata di chiara fama deve essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. Deve altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.
5. Alle delibere del Consiglio di Dipartimento relative alle chiamate di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo deve essere allegato il curriculum vitae del docente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge. Inoltre, nella deliberazione la chiamata dello studioso deve essere messa in relazione con le esigenze della programmazione didattica e con lo sviluppo delle attività di ricerca della struttura.
6. Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata diretta o di chiara fama di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con

un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

7. Le chiamate dirette e di chiara fama di professori sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e trasmesse al Ministero per il rilascio del nullaosta alla nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

TITOLO II – CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010

ART. 5 – PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010

1. Alla selezione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b2) si procede mediante procedura pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e per almeno trenta giorni all'Albo ufficiale dell'Università nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dell'Ateneo. Il bando sarà trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Unione Europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti istituzionali. Dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.
3. Il bando deve contenere:
 - a) l'indicazione della fascia del posto da ricoprire;
 - b) il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) la copertura finanziaria del posto;
 - d) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;
 - e) le informazioni dettagliate sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale;
 - f) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - g) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento;
 - h) le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato, ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
 - i) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, della documentazione relativa all'attività didattica e di ogni altro documento ritenuto utile che dovranno essere presentati dai candidati; il bando potrà prevedere la possibilità di trasmissione telematica delle domande di partecipazione nonché, per quanto possibile, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e della documentazione relativa all'attività didattica;
 - j) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12, secondo le disposizioni vigenti, prevedendo che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla selezione;
 - l) l'indicazione che dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la

- presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari e che decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari;
- m) l'indicazione che l'elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inserito nel sito di Ateneo;
 - n) l'indicazione che la sede, la data e l'orario in cui dovranno presentarsi i candidati, qualora previsto dalla delibera del Dipartimento per l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche, saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima della data fissata;
 - o) l'eventuale svolgimento nelle procedure selettive per professore di seconda fascia di una prova di didattica in forma orale, alla quale vengono attribuiti fino ad un massimo di 10 punti all'interno dei punti riservati alla didattica;
 - p) la sede di servizio;
 - q) l'indicazione della documentazione che il candidato dovrà produrre ai fini dell'assunzione quale professore;
 - r) l'indicazione che il Dipartimento, con deliberazione motivata, può decidere di non effettuare la chiamata;
 - s) l'indicazione che i tempi e le modalità di restituzione delle pubblicazioni e della documentazione prodotta dai candidati saranno resi pubblici nel sito di Ateneo dopo l'accertamento della regolarità degli atti della procedura di selezione

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni:
 - a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8 della Legge 240/2010;
 - c) i professori di prima e di seconda fascia già in servizio rispettivamente per posti di prima fascia e per posti di seconda fascia;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010.
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.
4. Non sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano un rapporto di coniugio o grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Per le procedure di selezione per professori di prima fascia la Commissione giudicatrice è composta da cinque professori di prima fascia, di cui al massimo due appartenenti all'Università di Padova e i rimanenti di altri Atenei italiani o stranieri.
2. Per le procedure di selezione per professori di seconda fascia la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di prima fascia, di cui al massimo uno appartenente all'Università di Padova e i rimanenti di altri Atenei italiani o stranieri.
3. Il Consiglio di Dipartimento individua, dopo la scadenza del bando, i componenti della Commissione giudicatrice della selezione. I professori prescelti devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. Per i professori provenienti da Università straniere il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione. I professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.
4. Per la composizione delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
5. La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.
6. Dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università decorre il termine di trenta giorni di cui all'art. 9 del D.L. 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anche anticipatamente.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 8 – SELEZIONE

1. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e predetermina i criteri di massima per:
 - a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica;
 - b) l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando;
 - c) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
 - d) valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri;

Dopo aver predeterminato i criteri, ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

2. I criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, come disciplinati dall'apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 4 del decreto del Ministro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010.
3. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.
4. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, sull'attività didattica, e sulle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e

- stranieri. All'attività didattica e al curriculum, nel quale è compresa l'attività gestionale, possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100.
5. Nell'effettuare la valutazione dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
 6. La Commissione procede successivamente, secondo le modalità definite nel bando, alla prova orale se prevista, all'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando e, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi.
 7. La Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi e, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore.
 8. I giudizi espressi dalla Commissione, sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, al sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo.
 9. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui al comma precedente.
 10. La predeterminazione dei criteri si effettua in via telematica. Nelle sedute successive la Commissione, previa richiesta motivata al Rettore, che si pronuncia espressamente, può operare mediante strumenti telematici che garantiscano la collegialità, ad eccezione della prova didattica in forma orale eventualmente disposta per le procedure selettive di seconda fascia. In ogni caso deve essere garantito l'accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale.

ART. 9 - ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione.
2. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'art. 7, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
3. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente; nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alla quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

ART. 10 – CHIAMATA DEL DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.
2. Qualora il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di non chiamare, non potrà richiedere per un anno dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, l'attivazione di una selezione per un posto dello stesso profilo o, qualora non previsto, per lo stesso settore concorsuale. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore

asigna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.

3. Non è possibile procedere alla chiamata del soggetto vincitore che abbia un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE 240/2010

ART. 11 – PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010

1. Nel corso del terzo anno del contratto, il Consiglio di Dipartimento, previa delibera di individuazione delle risorse adottata in composizione allargata a tutto il personale docente, dà avvio alla procedura di valutazione del titolare del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, il quale abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa Legge per il settore concorsuale indicato nella delibera, ovvero per uno dei settori concorsuali compresi nel macrosettore, ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato. Tale seconda delibera è adottata in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia, e di essa viene data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, effettuata anche in via telematica.
2. Nella medesima seduta ristretta il Consiglio procede a maggioranza semplice all'individuazione dei componenti della Commissione di valutazione e, a maggioranza assoluta dei componenti, propone la chiamata del titolare del contratto, condizionandola all'esito positivo della valutazione.
3. Sono oggetto di valutazione, secondo i criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344, l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal soggetto nell'ambito del contratto di cui al comma 1 e certificate dalle relazioni tecnico-scientifiche, per l'attività di ricerca e, per l'attività didattica, dai registri, come approvati dai competenti organi. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato ai sensi dell'art. 29, comma 7, della Legge 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, si tiene conto di questa ai fini della procedura di cui al presente articolo.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il titolare del contratto deve produrre al Direttore del Dipartimento il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e i titoli che ritenga utili, anche relativi all'attività di ricerca, oltre alla documentazione attestante l'attività didattica e di ricerca pregressa, come individuata dal comma 3.
5. La Commissione di valutazione è composta da tre professori di prima fascia di Atenei italiani o stranieri, di cui al massimo uno appartenente all'Università di Padova, i quali devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della valutazione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. Per i professori provenienti da Università straniera il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al

- titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività al settore concorsuale oggetto della procedura.
6. La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.
 7. Dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università decorre il termine di trenta giorni di cui all'art. 9 del D.L. 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricasazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricasazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anche anticipatamente.
 8. Si osservano in ogni caso le norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.
 9. Le sedute della Commissione giudicatrice possono essere effettuate mediante strumenti telematici che garantiscano la collegialità.
 10. Nella prima seduta, la Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dell'attività di cui al comma 3 del presente articolo, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, sempre come definiti ai sensi del precedente comma 3, e procede alle dichiarazioni da parte dei singoli componenti di insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi.
 11. I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione per almeno sette giorni all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e inserimento nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei lavori.
 12. La Commissione esprime la valutazione di cui al comma 1 con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, precisandone l'esito positivo o negativo. In questo secondo caso la proposta di chiamata di cui al comma 2 decade ad ogni effetto e di tale decadenza il Consiglio di Dipartimento prende atto nella prima seduta utile. Gli atti della procedura di valutazione sono costituiti dai verbali di tutte le riunioni effettuate dalla Commissione.
 13. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo la procedura di individuazione indicata nel precedente comma 5, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
 14. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente; nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.
 15. La valutazione è resa pubblica dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e inserita nel sito di Ateneo.
 16. In caso di esito positivo, dopo il controllo di regolarità di cui al comma 13 la valutazione, unitamente alla proposta di chiamata di cui al comma 2, è trasmessa direttamente al Consiglio di amministrazione dagli uffici competenti, per l'approvazione nella prima seduta utile.
 17. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata di soggetti che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la

chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 12 – PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010

1. Il Consiglio di Dipartimento, successivamente alla delibera di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attiva la procedura valutativa oggetto del presente articolo.
2. L'avviso della procedura valutativa è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e inserito nel sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine di 20 giorni per la presentazione delle domande da parte degli aventi titolo.
3. Unitamente alla domanda ogni candidato dovrà produrre il curriculum vitae comprensivo anche delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, le pubblicazioni scientifiche, e la documentazione relativa all'attività didattica e di ricerca ritenuta utile ai fini della valutazione.
4. La procedura di valutazione è effettuata da una Commissione giudicatrice, individuata dal Consiglio di Dipartimento. Per le procedure concorsuali relative a posti di prima fascia la Commissione è composta da cinque professori di prima fascia, di cui al massimo due appartenenti all'Università degli Studi di Padova e i rimanenti di altri Atenei italiani o stranieri. Per le procedure concorsuali relative a posti di seconda fascia la Commissione è composta da tre professori di prima fascia, di cui al massimo uno appartenente all'Università di Padova e i rimanenti di altri Atenei italiani o stranieri. I professori prescelti devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. Per i professori provenienti da Università straniera il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della procedura valutativa. I professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 7.
6. La Commissione giudicatrice nella prima seduta, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum vitae comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica e di ricerca; tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 4 del decreto del Ministro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010. Dopo aver predeterminato i criteri, ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.
7. La Commissione giudicatrice effettua la prima seduta con modalità telematica. Nel caso in cui sia presente un unico candidato, le sedute successive possono essere effettuate in via telematica. Quando siano presenti più candidati si applica l'art. 8 ultimo comma.
8. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e inserimento nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.
9. La Commissione esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca.
10. Qualora vi sia una pluralità di candidati la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi esprimendo, oltre ai relativi giudizi di cui al comma 9, un giudizio complessivo su ogni candidato.
11. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore.

12. I giudizi espressi dalla Commissione sono pubblicati dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e inserita nel sito di Ateneo.
13. Gli atti della procedura di valutazione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui ai commi precedenti.
14. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo la procedura di individuazione indicata al precedente comma 4, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
15. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente; nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.
16. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la valutazione formula, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.
17. Non è possibile procedere alla chiamata di soggetti che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
18. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
19. La procedura di cui al presente articolo può essere avviata fino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010.

ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. E' abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 approvato con D.R. 2087 del 28 luglio 2014.
2. Le norme del presente regolamento si applicano alle procedure bandite alla data di entrata in vigore del presente regolamento limitatamente alle fasi procedurali non ancora espletate.
3. Le pubblicazioni all'Albo ufficiale di Ateneo effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le spese per le procedure di selezione previste dal presente regolamento sono a carico dell'Amministrazione Centrale.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione con decreto rettorale.